



1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIRANDELLO" - CARLENTINI
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG



Circ. n. 10

Carlentini, 16/09/2024

**Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Ai Genitori/Tutori della Scuola Secondaria di I grado
Alle Alunne e agli Alunni della Scuola Secondaria di I grado**

**All'Albo dell'Istituto
Al sito istituzionale**

OGGETTO: Validità dell'a. s. 2024/2025 per la valutazione degli alunni della scuola Secondaria di primo grado e deroghe al limite massimo di ore di assenza

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004 ;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" ;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio ;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

CONSIDERATO che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 10.09.2024;

Si comunica che il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-2025, è il seguente:

SCUOLA	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
Secondaria primo grado	30 ore	990	743	247
Secondaria primo grado non si avvalgono dell' IRC o delle attività alternative	29 ore	957	718	239
Secondaria primo grado Musicale	33 ore	1089	817	272
Secondaria primo grado Musicale non si avvalgono dell' IRC o delle attività alternative	32 ore	1056	792	264

Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Si precisa che la mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- malattie giustificate con certificato medico
- assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN
- prolungate e/o reiterate terapie e/o cure presso centri specialistici o a domicilio adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN
- assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento temporaneo, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (nota Miur 22190 del 29/10/2019))
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. teatro, TV, cinema, danza, concerti ecc.)
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- per gli alunni disabili si valuterà la situazione individuale, tenendo conto del tipo e/o gravità della disabilità
- altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati.

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si ricorda, inoltre, che le assenze prolungate o frequenti, anche se saltuarie, saranno oggetto di segnalazione agli organi competenti (Decreto Caivano, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123).

Si invitano, pertanto, genitori/tutori e studentesse/studenti a valutare con attenzione la necessità di un'assenza. Si ribadisce che, in caso di difficoltà da parte degli studenti e delle famiglie a garantire una frequenza regolare, la scuola rimane a disposizione dell'utenza per trovare soluzioni condivise, naturalmente sempre nel rispetto della normativa vigente.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fabrizia Ferrante

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993)